

- (6) Nella produzione biologica l'uso di prodotti fitosanitari e di prodotti per la pulizia e la disinfezione, come i biocidi e i detergenti, è soggetto a restrizioni ed è limitato ai casi in cui le misure preventive non hanno impedito l'insorgenza e la diffusione di organismi nocivi e malattie, e in ogni caso ai prodotti e alle sostanze autorizzati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1107/2009 ⁽²⁾ e (CE) n. 852/2004 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario esigere che gli operatori registrino le condizioni di applicazione dettagliate quando devono ricorrere all'uso di un prodotto fitosanitario, un biocida o un detergente per dimostrare, se del caso, la conformità alle restrizioni applicabili nonché il rispetto della frequenza raccomandata e del periodo precedente la raccolta.
- (7) Poiché gli appezzamenti agricoli possono avere caratteristiche differenti e ospitare differenti colture, le condizioni agronomiche possono variare. Di conseguenza, quando si applicano fattori di produzione esterni, il loro impiego varia da un appezzamento all'altro. È pertanto opportuno registrare i fattori di produzione esterni in relazione all'appezzamento in cui il fattore di produzione viene impiegato, per consentire agli operatori di monitorare l'efficacia e fornire registrazioni idonee ai fini della tracciabilità nonché, se del caso, i documenti giustificativi concernenti eventuali deroghe alle norme di produzione vegetale, ottenute ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848.
- (8) Per quanto riguarda la raccolta di piante selvatiche e dei relativi prodotti, è necessario esigere che gli operatori tengano registrazioni delle specie interessate nonché delle quantità e dei periodi di raccolta in un habitat naturale specifico per consentire la tracciabilità e la verifica della conformità alle condizioni dell'habitat naturale.
- (9) Quanto alle norme di produzione animale, in vista di eventuali deroghe a tali norme concesse ai sensi dell'allegato II, parte II, punti 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, lettera c) e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi riguardanti tali deroghe per consentire la tracciabilità e il controllo della conformità alle condizioni applicabili.
- (10) Fatte salve le prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, gli operatori dovrebbero tenere registrazioni dettagliate dell'origine degli animali introdotti nell'azienda e conservare i precedenti registri veterinari di tali animali, per poter garantire la tracciabilità e dimostrare la conformità alle condizioni specifiche di cui all'allegato II, parti II e III, del regolamento (UE) 2018/848.
- (11) Inoltre per documentare la conformità alle esigenze nutrizionali specifiche di ciascuna specie e alle pertinenti norme nutrizionali stabilite per i differenti gruppi di animali nell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero tenere registrazioni dettagliate dei regimi di alimentazione e dei periodi di pascolo.
- (12) Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni e all'identificazione, di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (UE) 2016/429 e (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in vista delle limitazioni specifiche sancite dalle norme di produzione biologica è opportuno stabilire alcune prescrizioni specifiche per la tenuta delle registrazioni relative ai trattamenti veterinari nonché alla pulizia e disinfezione degli edifici, degli impianti e degli animali, per consentire agli operatori di dimostrare all'autorità competente o all'organismo di controllo che le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, consentendo d'altra parte di verificare l'efficacia e il rispetto di specifici periodi di sospensione.
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
- ⁽⁵⁾ Regolamento (CE) N. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1).
- ⁽⁶⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

